

che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

**I termini della garanzia legale secondo il codice del consumo:**  
**art. 132 codice del consumo**

1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
  2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
  3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
  4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
- Si ricorda che il codice del consumo non è applicabile a ogni ipotesi di vendita di bene di consumo.

## Gli orientamenti della Cassazione

Ciò premesso occorre dar conto dei due diversi orientamenti giurisprudenziali maturati intorno alla questione in esame.

In particolare:

### I. Orientamento

Con pronunce conformi la Corte di Cassazione ha affermato e ribadito che, qualora il venditore riconosca la sussistenza di difetti della prestazione eseguita e assuma, in luogo dell'obbligazione

di garanzia rientrante nell'originario contratto, l'obbligo di eliminare i vizi stessi, si configura a carico di tale parte un'obbligazione nuova e autonoma (rispetto a quella di garanzia), non soggetta ai termini di prescrizione e decadenza previsti dalla disciplina del contratto di vendita (art. 1495 codice civile/art. 132 codice del consumo), restando soggetta all'ordinaria prescrizione decennale (Cass. civ., sentt. n. 8294/2000; n. 6089/2000; n. 6036/2000; n. 4219/1998; n. 8234/1997; n. 1561/1997; n. 6641/1991).

### II. Orientamento

Secondo un diverso orientamento l'effetto estintivo dell'originaria obbligazione, che è proprio della novazione medesima, presuppone sempre – anche se si acceda alla concezione più ampia della novazione medesima, che la ravvisa in ogni ipotesi di mutamenti di carattere quantitativo dell'oggetto o di modifiche di modalità o di elementi di una medesima prestazione – che sia accertata comunque la sussistenza dell'*animus novandi* cioè dell'effettiva volontà delle parti di estinguere l'obbligazione originaria affinché ne abbia origine un'altra, *animus novandi* che deve essere provato in concreto (Cass. civ., sentt. n. 12039/2000, n. 9354/2000). Corollario di tale affermazione di principio è che la modifica dell'oggetto del contratto integra una novazione quando dà effettivamente luogo a una nuova obbligazione incompatibile con il persistere dell'obbligazione originaria, e non anche quando le parti regolino semplicemente le modalità relative all'esecuzione dell'obbligazione preesistente, senza alterarne l'oggetto e il titolo (Cass. civ., n. 5117/1998).

### Cassazione Sezioni Unite sent. n. 13294 del 2005

Sul contrasto giurisprudenziale è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite che con sentenza n. 13294 del 2005 ha affermato che: "*l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all'uso cui è destinata (ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita a una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva (novazione oggettiva – art. 1230 codice civile) dell'originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 codice civile/art. 130 codice del consumo), ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all'art. 1495 codice civile (ovvero art. 132 codice del consumo), ai fini dell'esercizio delle azioni edilizie (risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, ovvero applicando la regola alla luce del codice del consumo e richiamando l'art. 130 del codice del consumo: riparazione, sostituzione, riduzione del*